



DIMISSIONI DAL SERVIZIO

art. 24 e 25 CCNL 1998/2001

In caso di dimissioni volontarie dal servizio il dipendente deve darne comunicazione peiscritto all'INFN.

I termini di preavviso in caso di dimissioni volontarie sono fissati come segue:

fino a 5 anni di servizio: 1 mese oltre 5 e fino a 10 anni: 1 ½ mesi oltre 10 anni: 2 mesi

I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

Nel caso in cui il dipendente risolva il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuto a corrispondere all'INFN un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'INFN ha diritto di trattenere su quanto dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

L'INFN ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra parte.

Durante il preavviso non possono essere concesse ferie.